

TRIBUNALE DI MILANO
sezione I° civile

Il Giudice Designato

esaminati gli atti e i documenti di causa, a scioglimento della riserva che precede nel procedimento
ex art. 4 d.lgs. n. 215/03 e 44 d.lgs. n. 286/98 promosso

da

LODOLO D'ORIA Alessandro residente in Gerenzano via Giovanni XXIII

C.F.

GALLONE Pasquale residente in Gerenzano Via Clerici 146/A

C.F.

PEDROTTI Barbara Luigia residente in Gerenzano Via Clerici 146/A

C.F.

NTSAMA Faustin residente in Abbiategrasso Largo Richini 5

C.F.

BITJOKA Otto residente in Milano Via Savona 127

C.F.

APN - AVVOCATI PER NIENTE -, in persona del Presidente Avv. Alberto Guariso, con sede in
Milano Via della Signora 3/A

C.F. 97384770158

ASGI - ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE -, in persona del Presidente
Avv. Lorenzo TRUCCO, con sede in Torino via Gerdiil 7

C.F. 07430560016

tutti difesi dagli avv.ti GUARISO Alberto e Livio Neri ed elettivamente domiciliati presso il loro
studio in Milano in Viale Regina Margherita n. 30

RICORRENTI

contro

COMUNE DI GERENZANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Gianfranco Orelli ed elett. dom.fo in Milano - Via Pompeo Litta, 7 presso lo studio dell'Avv.
Andrea Vianello

RESISTENTE

e contro



BORGHI Cristiano residente in Gerenzano via Di Vittorio n. 16

C.F. BRGCST69T161441K

rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Mascetti ed elett.te dom.to in Milano Via Bianca Maria n. 23 presso lo studio dell'Avv. Paola Balzarini

RESISTENTE

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 14.11.2009 i ricorrenti esponevano:
nel bollettino di informazione trimestrale del Comune di Gerenzano "*Filodiretto con i Cittadini*" (Anno 7 - n.1 - maggio 09), distribuito a tutti i residenti, veniva pubblicato un articolo dal titolo "*Noi abbiamo chiuso le porte... ma molti Gerenzanesi le hanno aperte*" a firma Borghi Cristiano, assessore con delega alla sicurezza presso il Comune di Gerenzano;
nell'articolo l'autore evidenziava che l'Amministrazione comunale "*non ha mai costruito con i soldi dei gerenzanesi case popolari, in quanto vi era il pericolo che ai primi posti della graduatoria, stilata in base a determinati punteggi (redditi bassi, figli a carico, ecc.), ci fossero sempre i soliti noti, ovvero le case sarebbero spettate di diritto non, per esempio, ai nostri anziani, ma a persone che non hanno pagato le tasse nel nostro paese non contribuendo, quindi, alla sua crescita*" aggiungendo che "*a differenza degli altri Comuni del circondario, non abbiamo mai destinato terreni per la costruzione di moschee e destinato edifici come luoghi di culto agli extracomunitari di religione islamica, nonostante ci fossero giunte richieste di questo genere. Non abbiamo mai destinato terreni all'interno del comune di Gerenzano per la sosta, anche solo temporanea, degli zingari: i nomadi che arrivano e sostano all'interno del territorio comunale devono lasciare il paese entro 48 ore*" e concludeva con l'invito a "*chi ama Gerenzano non vende e non affitta agli extracomunitari... Altrimenti avremo il paese invaso da stranieri e avremo sempre più paura ad uscire di casa*".

Sulla scorta di tali premesse in fatto i ricorrenti, ritenuta la condotta posta in essere contraria al principio di non discriminazione, chiedevano a questo Tribunale: a) di accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del comportamento denunciato (per avere pubblicato sul bollettino trimestrale menzionato e riprodotto sul sito del Comune l'articolo dal titolo "*Noi abbiamo chiuso le porte... ma molti Gerenzanesi le hanno aperte*"; b) di ordinare al Comune di Gerenzano di rimuovere immediatamente dal sito del Comune il predetto articolo con contestuale idonea adeguata pubblicità alla decisione giudiziale; c) di condannare il Comune di Gerenzano al risarcimento dei danni patiti nonché di disporre, occorrendo in via equitativa, un piano di rimozione ex art 4 comma 4 Dlgs 215/03.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva il Comune di Gerenzano con memoria difensiva depositata in data 25/3/2010 eccependo:



- a) la carenza di legittimazione ad agire delle due Associazioni ricorrenti, in quanto non iscritte ai sensi dell'art. 4 Dlgs 215/03 nell'apposito elenco approvato con decreto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e dal Ministero Pari Opportunità;
- b) l'incompetenza territoriale del Tribunale adito poiché i ricorrenti Lodola D'Oria, Gallone, Pedrotti e Ntsama non erano residenti nel Circondario del Tribunale di Milano;
- c) la carenza di interesse ad agire del resistente Bitjoka Otto;
- d) nel merito l'infondatezza della *"domanda priva di fattuale e giuridico fondamento disponendone il rigetto"*.

Con memoria difensiva depositata in data 26/3/2010, si costituiva anche il resistente Borghi chiedendo di dichiarare *"in via preliminare rilevare e dichiarare il ricorso nullo ai sensi dell'art. 164 comma 4 cpc in quanto omessa la determinazione della cosa oggetto della domanda in capo allo stesso Borghi che per tanto è da ritenersi privo di legittimazione passiva. In ulteriore via preliminare rilevare la carenza di legittimazione ad agire in capo ai ricorrenti tutti in ordine alle eccezioni formulate per carenza di legittimazione ad agire in capo ai ricorrenti tutti in ordine alle eccezioni formulate per carenza dei presupposti di legge richiesti e/o per carenza di interesse ad agire. In via ulteriormente preliminare rilevare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in capo ASGI, Lodola D'Oria, Gallone Pedrotti, Ntsama"*.

Autorizzato il deposito di memorie esplicative in ordine alla questioni pregiudiziali sollevate e fallito il tentativo di conciliazione, all'esito della discussione tenutasi all'udienza del 4/6/2010 e ribadite dalle parti le rispettive tesi difensive il Tribunale si riservava di provvedere.

Entrambi i resistenti hanno eccepito pregiudizialmente l'incompetenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria adita per essere competenti altri Tribunali nei cui Circondari risulta avere sede la ricorrente ASGI (Tribunale di Torino), hanno le residenze i ricorrenti Lodola D'Oria - Gallone - Pedrotti (Tribunale di Busto Arsizio) ed il ricorrente Ntsama (Tribunale di Vigevano) e con ciò richiamandosi alla normativa di riferimento (art. 44, comma 2, del d.lgs.n. 286/98) che disciplinando la relativa azione civile ne prevede l'esercizio con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del Tribunale del luogo di domicilio dell'istante.

Il ricorso introduttivo del presente giudizio contiene un cumulo di domande ex art. 103 cpc nei confronti degli stessi resistenti e, come già evidenziato, proposte da ricorrenti con residenze ubicate in diversi territori, quanto alle persone fisiche, nonché con diverse sedi quanto alle Associazioni.

In ragione dell'eccezione pregiudiziale sollevata, per tanto, ciò che in questa sede rileva è se la pacifica sussistenza della competenza territoriale di questo Tribunale per le richieste introdotte da Bitjoka Otto (con residenza in Milano) e dall'APN (con sede in Milano) possano consentire la trattazione contestuale anche delle domande proposte dagli altri ricorrenti in deroga alla lettura



rigorosa data dalla giurisprudenza di legittimità della normativa applicabile in punto foro territoriale (art. 44 comma 2 d.lgs. n. 286/98).

Competenza territoriale che la Suprema Corte di Cassazione (sez. III ordinanza n. 9567/04) ha indicato come *"inderogabile ex art. 28 c.pc. che non può subire modifiche neppure per ragioni di connessione"*.

Invero è proprio l'affermata previsione di un criterio di collegamento spaziale, configurante un'ipotesi di competenza territoriale inderogabile ex art. 28 cpc a tutela dell'istante che in determinato territorio si trova a dimorare, che ne impedisce modifiche pur in presenza di domande connesse (Cass. Sez. III ordinanza n. 19958/05; Cass. Sez. II n. 4862/07; Cass. Sez. II ordinanza n. 1213/03; Cass. sez. lav. n. 3908/02).

Deve per tanto essere dichiarata l'incompetenza territoriale di questo Tribunale con riguardo alle domande proposte da Lodola D'Oria Alessandro, Gallone Pasquale e Pedrotti Barbara Luigia per essere competente il Tribunale di Busto Arsizio, da Ntsama Faustin per essere competente il Tribunale di Vigevano e da ASGI - Associazione Studi Giuridici Sull'Immigrazione - per essere competente il Tribunale di Torino.

Tanto premesso occorre procedere all'esame delle domande proposte da BITJOKA Otto e APN - AVVOCATI PER NIENTE ONLUS - che con il ricorso oggetto di esame hanno sollecitato l'affermazione del principio di non discriminazione censurando il comportamento consistito nell'invito, esternato nell'articolo pubblicato a firma dell'assessore Cristiano Borghi e rivolto ai cittadini-elettori di Gerenzano, a *"non vendere e non affittare case agli extracomunitari"* accompagnato dal monito che *"altrimenti avremo il paese invaso da stranieri e avremo sempre più paura ad uscire di casa"* e con successiva diffusione dello scritto sul sito del Comune di Gerenzano, così deducendo la violazione dell'art. 2 comma 2 d.lgs. n. 286/98 (laddove garantendo al cittadino straniero gli stessi diritti civili attribuiti al cittadino italiano impone le medesime condizioni nella stipula di contratti di compravendita e/o locazione), dell'art. 43 comma 1 d.lgs. n. 286/98 (che sanziona il rifiuto di fornire alloggi in ragione della condizione di straniero), dell'art. 2 d. lgs. n. 215/03 (integrando il rifiuto di una libera negoziazione un trattamento meno favorevole), degli artt. 12 e 39 Trattato CE (per il divieto di atti discriminatori basati sulla nazionalità) e dell'art. 21 della Carta dei Diritti Sociali Europei *"nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la CE e del trattato dell'UE è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza"*.

Pur condividendo l'impostazione che il contenuto discriminatorio di una condotta lesiva della normativa menzionata vada valutato in considerazione del pregiudizio anche potenziale che una categoria di soggetti potrebbe subire in termini di mero svantaggio o maggiore difficoltà di reperire beni o servizi rispetto ad altri e pur riconoscendo che tale effetto pregiudizievole possa ricollegarsi anche ad un mero invito di per sé non integrante un vero e proprio ordine discriminatorio, per una



corretta soluzione della controversia occorre tuttavia operare concettualmente una distinzione tra il piano del potenziale pregiudizio collegato all'invito estrinsecato da parte resistente Borghi da quello del pregiudizio ricollegabile alle posizioni dei fruitori dei beni (alloggi) quali parti dell'attività negoziale con terzi, che quell'invito possono recepire, e che semplicemente non può essere connesso al mero status di "straniero".

Nel caso di specie non si può prescindere da tale distinzione poiché il comportamento posto in essere dall'assessore Borghi, pur se nella sua qualità di pubblico ufficiale, non rileva come attività amministrativa connotata dei requisiti tipici dell'autoritatività e imperatività e la natura non provvedimento della condotta posta in essere, in quanto non collegata a veri e propri atti amministrativi generali (es. bandi,circolari ecc), ha infatti inteso incidere in uno spazio giuridico riservato all'autonomia negoziale dei cittadini del Comune di Gerenzano, quali proprietari di abitazioni, e dei cittadini stranieri interessati a risiedere in quel territorio.

L'esternazione operata introducendo un fattore di discriminazione legato alla nazionalità può quindi assumere rilievo - sul piano giuridico e nei termini del pregiudizio prospettato - qualora incida sulla negoziazione tra privati per il godimento degli alloggi/servizi poiché è solo con il recepimento dell'invito del Borghi (*"noi abbiamo fatto e continueremo a fare il nostro dovere ... ma i gerenzanesi faranno il loro? Non rendete vani i nostri sforzi: chi ama Gerenzano non vende e non affitta agli extracomunitari ..."*) da parte di cittadini/proprietari di immobili che può prospettarsi un pregiudizio nei confronti del cittadino straniero che proprio delle abitazioni/servizi presenti sul territorio del Comune di Gerenzano intenda usufruire.

E se è vero che la lesione lamentata deve essere solo affermata, tuttavia parte ricorrente non può ignorare che nelle azioni di accertamento occorre ex art. 100 cpc prospettare un interesse attuale, concreto e personale ad agire poiché la pronuncia favorevole richiesta deve necessariamente avere un'utilità concreta, idonea ad apportare una modifica della posizione soggettiva indicata come oggetto di pregiudizio.

Con l'atto introduttivo il ricorrente Bitjoka, premesso di essere di origine etnica non indoeuropea e di essere cittadino italiano, si è ritenuto leso *" dal comportamento in questione in quanto viene normalmente ricondotto alla categoria di extracomunitario; anch'egli è interessato a trasferirsi in un comune dell'hinterland, ivi compreso Gerenzano"* (pag. 12 del ricorso).

A fronte di tale generica deduzione ed in assenza di elementi - neppure prospettati - che depongano quantomeno per un tentativo del ricorrente di usufruire dei beni e servizi collegati all'articolo contestato, e reso vano proprio per il recepimento dell'invito a non negoziare da parte del soggetto titolato, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc del Bitjoka, anagraficamente residente in altro territorio.

Ad analoghe osservazioni deve pervenirsi anche per la posizione dell'ANP - AVVOCATI PER NIENTE ONLUS - che nel presente giudizio ha proposto una domanda autonoma, e quindi da



intendersi formulata da soggetto discriminato, rispetto ai diritti azionati dagli altri ricorrenti individuati in modo diretto e immediato.

Tali conclusioni appaiono tanto più vere se si analizzano gli scopi dell'Associazione di volontariato ricorrente il cui Statuto (doc. 5 di parte ricorrente) all'art. 2 ne evidenzia le finalità di assistenza legale di coloro che intendono far valere innanzi all'A.G. la tutela del diritto alla parità di trattamento indipendentemente dai requisiti di reddito per l'ammissione a patrocinio a spese dello Stato nonché di formazione legale (in favore di volontari, operatori sociali, avvocati) e formazione professionale/orientamento al lavoro (per i soggetti con disagio sociale) nonché di " *attività di sensibilizzazione sui problemi della grave emarginazione sociale*".

L'essenziale finalità di assistenza legale, del resto, ha trovato riscontro nel protocollo di intesa intervenuto tra Il Dipartimento per i Diritti e le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Nazionali e l'ANP in data 27/4/07 nell'intento " *di creare una rete di collaborazione con tutto il mondo dell' associazionismo non economico onde poter indirizzare gli utenti che ne facciano richiesta ad organizzazioni di professionisti che annoverino tra i loro membri soggetti che siano adeguatamente preparati oltre che culturalmente sensibilizzati ai problemi della lotta alle discriminazioni, e che l'attività venga prestata senza scopo di lucro da parte dei professionisti interessati all'iniziativa*" (www.pariopportunita.gov.it).

Conclusivamente la proposizione di una domanda in via autonoma, l'assenza di specifiche deleghe da parte degli altri ricorrenti e la mancata allegazione di un interesse ad agire passibile di riscontro nelle finalità statutarie (anche per gli scopi indicati al punto e del comma 1 dell'art. 2 dello Statuto) impongono di dichiarare inammissibile la domanda proposta dell'ANP per carenza di agire ex art. 100 cpc.

L'appurata carenza di interesse ad agire dei ricorrenti Bitjoka e ANP, quale questione di immediata soluzione, esime il Tribunale dal valutare le eccezioni dedotte da parte resistente in punto legittimazione ad agire ed in ordine alla fondatezza nel merito del ricorso.

La natura della controversia e le questioni giuridiche affrontate fanno ritenere sussistenti i giusti motivi per dichiarare integralmente compensate fra tutte le parti le spese di lite.

P.Q.M.


- a) dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in relazione alla domanda proposta da Lodolo D'Oría Alessandro, Gallone Pasquale e Pedrotti Barbara Luigia per essere competente il Tribunale di Busto Arsizio;
- b) dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in relazione alla domanda proposta da Faustin Ntsama per essere competente il Tribunale di Vigevano;
- c) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano in relazione alla domanda proposta dal ASGI – Associazione Studi Giuridici Sull' Immigrazione – per essere competente il Tribunale di Torino;



- d) dichiara l'inammissibilità del ricorso per carenza dell'interesse ad agire proposto dai ricorrenti Bitjoka e ANP – AVVOCATI PER NIENTE ONLUS;
- e) dichiara le spese di lite integralmente compensate fra le parti.

Così deciso in Milano il 31/7/2010

Si comunichi alle parti.



IL GIUDICE